



COMUNE DI CERVIA

Provincia di Ravenna

Piazza Garibaldi, 1

Tel. 0544/979111 www.comunecervia.it



CERVIA CITTÀ CERTIFICATA



COMUNE DI CERVIA - CERTIFICATO N° EMS-981/5

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E RESIDENZIALE

SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE - PIAZZA XXV APRILE - 48015 CERVIA (RA)

Tel. 0544/979174- 175 - 162 - Fax 0544/914901 e-mail sviluppoeconomico@comunecervia.it

ORDINANZA N. **0071**

CERVIA, **11 APR. 2012**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TUTELA E VIVIBILITA' DELLE AREE INTERESSATE E DEI CITTADINI CONTERMINI

MODIFICA DELL' ORDINANZA n. 110 del 15.4.2010

IL SINDACO

Premesso che con propria precedente ordinanza n. 110 del 15 aprile 2010 è stata fissata, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 14/2003, ed in particolare del relativo art.16, la disciplina inerente agli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Dato atto che la predetta ordinanza n. 110/2010:

- stabilisce le fasce orarie di apertura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le disposizioni a tutela della quiete dei cittadini che risiedono in prossimità dei locali;
- definisce, tra l'altro, agli artt. 14, 15 e 16 gli orari e le modalità di utilizzo degli impianti elettroacustici per la diffusione della musica negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di svolgimento dei trattenimenti musicali. in conformità con quanto fissato nei "Criteri di programmazione e disciplina per l'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande" approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 24 marzo 2010;
- dispone il sistema sanzionatorio nel caso di violazioni alle disposizioni dell'ordinanza;

Considerato che con successiva ordinanza n. 407 del 23.12.2010 sono state apportate modifiche ai suddetti articoli e a quelli riguardanti le conseguenti sanzioni, allo scopo di adeguarne il testo alle statuizioni contenute nella sentenza del T.A.R. per l'Emilia - Romagna, Sede di Bologna, Sez II, n. 8094, depositata in data 1 dicembre 2010. a seguito di ricorso presentato da alcuni esercenti l'attività di somministrazione alimenti e bevande;

Ravvisata la necessità di adeguare le disposizioni riguardanti l'inquinamento acustico e i nuovi procedimenti autorizzativi, alla luce delle modifiche introdotte dal D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 (pubblicato G.U. 3/2/2012) avente ad oggetto "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 comma 4-quater, del decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 22" in particolare le disposizioni di cui agli articoli art. 4 "semplificazione della documentazione d'impatto acustico" e art. 5 contenenti le disposizioni attuative.

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha da sempre svolto un'attenta analisi e verifica delle regolamentazioni poste a tutela della popolazione da inquinamento acustico, **ricercando**, in collaborazione con l'Agenzia ARPA di Ravenna e il Servizio di Polizia Commerciale, soluzioni innovative per il contenimento delle emissioni sonore prodotte dagli impianti per la diffusione di musica e per l'effettuazione in maniera tempestiva ed efficace dei conseguenti controlli per al rispetto delle ordinanze vigenti in materia e degli orari;

Ravvisata, in tale ambito, l'opportunità di apportare alcune modifiche all'ordinanza n. 110/2010 così come modificata con l'ordinanza n. 407/2010, allo scopo di aggiornare le disposizioni inerenti l'utilizzo degli impianti elettroacustici alle recenti innovazioni normative e agli sviluppi tecnologici evidenziati dai tecnici competenti in acustica;

Considerato che gli interventi di modifica e integrazione che si intendono apportare agli artt.14, 15, 16 e 18 si inscrivono nell'obiettivo dell'Amministrazione di contemperare i diversi interessi connessi all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande con la tutela della popolazione da inquinamento acustico e con i principi di valorizzazione della qualità della città e della vivibilità, anche in relazione alle particolari condizioni derivanti dalla crisi economica e dalla conseguente contrazione dei consumi, prevenendo e riducendo i possibili elementi di conflittualità con la popolazione;

Ritenuto, altresì, alla luce dell'applicazione dell'ord. n. 407/2010 nella passata stagione estiva,

- di estendere il sistema automatico di limitazione e registrazione permanente dei livelli sonori per tutti gli esercizi ubicati all'interno dell'area del Centro di Milano Marittima (atto CC n. 16 del 24.3.2010) che intendono protrarre l'orario di funzionamento degli impianti sonori oltre le ore 24.00, ponendo tale adempimento come condizione ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla proroga e non limitandolo più ai c.d. street bar;
- di rivedere l'impianto delle sanzioni accessorie, in caso di violazioni agli orari e ai limiti di emissione acustica.

Visti:

- l'art. 50 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari dei pubblici esercizi;
- la L.R. 26 luglio 2003, n. 14, "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- il TULPS 18.6.1931 n. 773;
- la Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la DGR della Regione Emilia – Romagna 21 gennaio 2002 n. 45 e la DGR 14 aprile 2004, n. 673;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 comma 4-quater, del decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 22";

Sentite le organizzazioni sindacali e di categoria a seguito di numerosi consultazioni e incontri; considerato:

ORDINA

di modificare la propria precedente ordinanza n. 110 del 15 aprile 2010, recante "Disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione alimenti e bevande, di vendita per asporto di bevande e indicazioni operative per la tutela e vivibilità delle aree interessate e dei cittadini contermini" così come modificata con l'ordinanza n. 407 del 23.12.2010, come segue:

A) Gli articoli 14, 15 e 16 sono così sostituiti:

Art. 14 - Funzionamento degli impianti sonori

1) All'interno e nelle pertinenze esterne autorizzate dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è consentito durante tutto l'orario di apertura dell'attività, il funzionamento di radio, TV e impianti elettroacustici nella configurazione fissa di apparecchi monoblocco, aventi diffusori acustici con potenza massima di 20 W RMS l'uno. idonei a rispettare i limiti di decibel stabiliti nella zonizzazione acustica e delle normative in materia, il cui utilizzo non si configuri come attività di trattenimento ma come musica soffusa, funzionale ad allietare la permanenza del pubblico nel locale. Allo scopo di garantire un livello acustico conforme alle disposizioni normative in materia di inquinamento acustico, l'impianto deve avere un solo amplificatore che alimenta tutti i diffusori presenti (cd. monoblocco).

2) L'installazione dei diffusori con le caratteristiche tecniche di cui al precedente comma 1 è soggetta all'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 447/1995 e del DPR 19 ottobre 2011 n. 227 da tenere presso il locale a disposizione degli organi di controllo.

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art.8, comma 5, della legge n. 447/1995 con la quale si attesta che la fonte sonora con le caratteristiche di cui al comma 1, è poco significativa sotto l'aspetto dell'impatto acustico e rispetta i limiti di rumorosità previsti dalla normativa generale vigente.

La documentazione e le dichiarazioni sopra menzionate vanno presentate per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

A richiesta delle autorità di vigilanza e della polizia municipale, il titolare dell'esercizio dovrà sempre e comunque esibire le schede tecniche dei diffusori installati nonché su specifica richiesta le verifiche effettuate sulla base delle quali è stata effettuata la dichiarazione ai sensi del DPR n. 227/20011.

3) 3.1 La diffusione di musica con impianti elettroacustici aventi diffusori sonori di potenza superiore ai 20 W RMS deve rispettare il seguente orario:
dalle ore 9.00 alle 13,30 e dalle 16,30 alle ore 24,00.

E' soggetta all'obbligo di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 447/1995 e del DPR 19 ottobre 2011 n.22, e alla presentazione di apposita SCIA corredata dal parere favorevole di ARPA, da presentarsi per via telematica al SUAP.

3.2 Devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

- gli apparecchi devono essere tenuti all'interno dell'area di pertinenza dell'esercizio, si considera area di pertinenza dell'esercizio quella costituita da un ambiente ben delimitato, con copertura fissa o retrattile. Sono esclusi ombrelloni e tende da sole.
Nel caso di copertura retrattile, il parere espresso da Arpa sulla VIA dovrà contenere prove acustiche con entrambe le configurazioni, sia aperta che chiusa; identica condizione se il locale presenta ampie vetrate apribili.
- Non è consentita alcuna installazione di apparecchi sussidiari o di altoparlanti complementari esterni;
- I diffusori acustici devono essere rivolti verso l'interno del locale e la loro potenza deve essere contenuta entro i 150 W RMS l'uno;
- E' vietato l'utilizzo di diffusori acustici mobili con amplificatori incorporati;
- E' vietato l'utilizzo di unità microfoniche amplificate per svolgere attività di animazione vocale (c.d. *vocalist*) nonché qualsiasi forma di trattenimento effettuato con utilizzo di bolle di sapone, diffusori di fumo ed esibizione di ballo su cubi o altri impianti e arredi.

3.3 Nel caso di impianti soggetti tutti gli anni a montaggio e smontaggio, dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di vigilanza la certificazione del tecnico competente in ordine alla nuova

- regolazione dei sistemi di limitazione dei livelli di pressione sonora, e se dotati di sistema di misurazione e registrazione delle emissioni sonore si dovrà provvedere ad una nuova apposizione dei sigilli di controllo.

4) Le attività di somministrazione alimenti e bevande poste all'interno dell'area del centro di Milano Marittima, così come definita con atto CC n. 16 del 24.3.2010, potranno dotarsi esclusivamente di una sola tipologia di impianto di cui ai precedenti commi 1 o 3. Qualora gli impianti siano con diffusori aventi potenza non superiore a 20 W RMS, dovranno essere dotati di opportuni sistemi di limitazione automatica che garantiscano, indipendentemente dall'operatore, sempre la medesima intensità di decibel emessi, a prescindere dagli orari di funzionamento e comunque compatibili con i limiti differenziali di legge per i periodi di funzionamento. Il sistema di gestione automatico dei livelli sonori non dovrà essere modificabile dall'operatore, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18.

Art. 15 - Posticipazione dell'orario di funzionamento degli impianti sonori

1) Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che ne facciano specifica richiesta, è ammessa la protrazione dell'orario di funzionamento degli impianti elettroacustici stabilito al precedente art. 14 comma 3, sino alle ore 1,30 nel periodo estivo e sino alle ore 3.00 nel periodo invernale, secondo le modalità e condizioni disciplinate dal presente articolo.

Ai fini della presente norma si intende per periodo estivo quello compreso tra il lunedì antecedente la Pasqua ed il 30 settembre nonché per periodo invernale quello compreso tra il periodo 1° ottobre e la domenica antecedente la Pasqua.

Gli esercizi che ottengono la proroga rinunciano automaticamente alla possibilità di diffondere musica e utilizzare gli impianti di cui al comma 1 del precedente art. 14 dopo le ore 1,30 nel periodo invernale e le ore 3.00 nel periodo estivo, cessando la diffusione di musica nel limite dei suddetti orari.

Nella notte tra il 31/12 e l'1/1 ("Capodanno"), è ammessa la protrazione dell'orario stabilito al precedente art. 14 comma 3, per il funzionamento degli impianti elettroacustici, sino alle ore 4.00.

2) Per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande ubicati all'interno dell'area del Centro di Milano Marittima, così come individuata con atto CC n. 16 del 24.3.2012, la proroga d'orario può essere autorizzata esclusivamente a condizione che venga installato un sistema automatico di limitazione dei livelli sonori tale da garantire il rispetto dei valori di emissione ed immissione in decibel stabiliti nella Valutazione d'Impatto Acustico approvata da ARPA, tarato da tecnico abilitato e di un sistema di misurazione e registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti (cd. fonometro), che consenta la verifica del rispetto dei limiti fissati dalla valutazione di impatto acustico, opportunamente dotato di sistemi antimanomissione e della piombatura effettuata dalla Polizia Municipale.

Tale sistema, dotato di computer dedicato, dovrà essere in grado di interrompere la diffusione della musica automaticamente all'orario stabilito dalla presente ordinanza e prevedere un sistema di preavviso automatico di violazione, come descritto nella scheda tecnica allegata. Le registrazioni in forma digitale devono essere inviate in tempo reale e con continuità a prescindere dagli orari o giornate di apertura delle attività, eccezion fatta per le chiusure stagionali debitamente comunicate, per via informatica all'Amministrazione Comunale e conservate presso l'esercizio per un anno. Le caratteristiche tecnica dei componenti e dell'impianto sono stabile nella apposita scheda tecnica allegata. Il fonometro deve essere piombato dagli organi di vigilanza.

3) Per ottenere l'autorizzazione alla proroga è necessario presentare apposita domanda corredata da Valutazione di Impatto acustico. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di parere favorevole espresso da ARPA, con validità annuale e con esclusivo riferimento ai periodi indicati nel precedente comma 1. L'autorizzazione alla proroga è rinnovabile annualmente, previa

presentazione di apposita richiesta, a condizione che presso l'esercizio richiedente, anche a prescindere da eventuali subingressi nella gestione, nei dodici mesi antecedenti la data della sua presentazione non siano state accertate dalla Polizia Municipale o dalle altre Forze di Polizia il non rispetto di ordinanze inibizione all'uso degli impianti di cui all'art. 18 oppure situazioni di disturbo alla quiete pubblica e/o grave pregiudizio del decoro urbano, anche se si sia provveduto al pagamento in via breve della relativa sanzione o sia pendente un ricorso avverso i relativi provvedimenti.

Art. 16 - Trattenimenti musicali

1) L'effettuazione all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di tutti i trattenimenti musicali dal vivo (ad esempio, piano-bar, concertini, ecc.) nonché la diffusione di musica riprodotta con presenza di un disc jockey, è soggetta all'obbligo di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 447/1995 e del DPR 19 ottobre 2011 n. 22, e alla presentazione di apposita SCIA corredata dal parere favorevole di ARPA, da presentarsi per via telematica al SUAP. I pubblici esercizi che svolgono massimo 3 (tre) intrattenimenti musicali all'anno possono sostituire il parere favorevole di Arpa sulla valutazione di impatto acustico con **asseverazione da parte** di tecnico abilitato.

2) Nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre lo svolgimento di tutti i trattenimenti musicali di cui al presente articolo è consentito unicamente come attività temporanea ai sensi della delibera della Giunta regionale 21 gennaio 2002, n. 45, per una durata massima di tre ore, comprese entro la fascia dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e per massimo 2 volte a settimana.

3) Per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande ubicati all'interno dell'area del Centro di Milano Marittima, così come individuata con atto CC n. 16 del 24.3.2012, dotati di sistema fonometrico di cui all'art. 15 della ~~presente~~ ordinanza, lo svolgimento di trattenimenti musicali può essere effettuato esclusivamente utilizzando l'impianto ad installazione fissa presente e sottoposto a limitazione e controllo dei livelli di ~~emissione sonora~~ (cd. fonometro) e casse spia per ogni singolo strumentista se ricomprese nella **VIA** approvata da Arpa. Per tali attività non s'intende per trattenimenti musicali oggetto del presente articolo l'esibizione di disc jockey.

Le attività di somministrazione alimenti e bevande presenti nel territorio comunale che hanno installato il sistema di misurazione e registrazione dei livelli sonori (cd. fonometro) potranno proseguire i trattenimenti musicali di cui al presente articolo, fino alle ore 1.00.

4) Le attività di cui al presente articolo devono svolgersi esclusivamente all'interno delle aree di pertinenza dell'esercizio autorizzate.

Per le attività all'interno dell'area del Centro di Milano Marittima (Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24.3.2012) i trattenimenti musicali non potranno svolgersi su suolo pubblico anche se ne è già concessa l'occupazione per finalità di somministrazione.

5) Il Comune si riserva la facoltà di limitare il numero dei giorni per l'effettuazione dei trattenimenti musicali di cui al presente articolo o di negare l'autorizzazione in presenza di una situazione di disturbo alla quiete pubblica e/o di grave pregiudizio del decoro urbano o di particolari condizioni ambientali (aree cortilizie, condominiali, ecc.) oppure se acusticamente in forte conflitto per la vicinanza a manifestazioni o iniziative già autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

B) Il comma 2 dell'**art. 18 – Sanzioni**, è sostituito come segue:

1. Le violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 14, 15 e 16 e delle indicazioni operative per la tutela dei cittadini contermini (art.5, commi 1-a-b-c-f;) comportano l'applicazione congiunta della sanzione pecuniaria ed accessoria, nello specifico:
2. In caso di seconda violazione nell'anno solare l'inibizione all'utilizzo degli impianti sonori (compresi quelli di cui all'14 comma 1) per giorni 15 (quindici) a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di accertata violazione. Per la prosecuzione della diffusione di musica con modalità di cui al art. 14 comma 3 o di cui all'art. 16 dovrà inoltre essere installato entro giorni 20 dalla trasgressione, il sistema di limitazione, misurazione e registrazione dei livelli sonori di cui al precedente art.15, comma 2.
3. In caso di successive violazioni verrà applicata la chiusura dell'esercizio per giorni 5 consecutivi a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di accertata violazione.
4. Per l'accertamento delle violazioni potranno essere utilizzati anche gli impianti di video sorveglianza installati dal Comune di Cervia.
5. I sistemi di limitazione e registrazione dei livelli sonori previsti all'articolo 15 comma 2, dovranno essere sottoposti ad apposizione dei sigilli di controllo da parte della Polizia Municipale.
6. La tolleranza negli orari stabiliti è di minuti 5, altre disposizioni operative per l'attuazione dell'ordinanza verranno stabilite con verbale interno all'ente.

Tutte le autorizzazioni alla proroga dell'orario di funzionamento degli impianti sonori con potenza superiore a 20 W RMS rilasciate ai sensi di quanto precedentemente disposto dall'ordinanza n. 110/2010 così come modificata dall'ordinanza n. 407/2010 dovranno essere adeguate alle disposizioni della presente ordinanza entro il termine di 45 giorni dalla sua entrata in vigore.

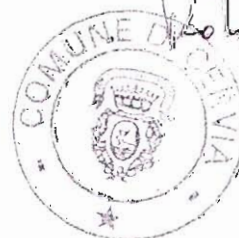
La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale. L'ordinanza n. 407 del 23.12.2010 cessa l'efficacia dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. per l'Emilia - Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

IL SINDACO

Roberto Zoffoli





COMUNE DI CERVIA

Provincia di Ravenna

Piazza Garibaldi, 1

Tel. 0544-979111 www.comunecervia.it



SETTORE SVILUPPO ECONOMICO e RESIDENZIALE

SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE – PIAZZA XXV APRILE N. 11 – 48015 CERVIA (RA)

Tel. 0544/979175 – Fax 0544/914901 – e-mail: sviluppoeconomico@comunecervia.it

Allegato n. 1 - Ordinanza Sindacale n. 0071 del 11 APR. 2012

SCHEDA TECNICA: Descrizione sistema di misurazione e registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti (cd. fonometro); caratteristiche tecniche dei componenti.

Il sistema di registrazione dei livelli deve essere in grado di rilevare i livelli emessi dall'impianto elettroacustico e gli orari di utilizzo dello stesso, registrarli, inviarli all'Amministrazione Comunale, inviare comandi all'impianto elettroacustico per lo spegnimento automatico; deve inoltre poter gestire tutto il sistema con una "allarmistica" tramite e-mail per segnalare eventuali superamenti di orario, livelli, guasti o manomissioni.

Il registratore, ed il relativo microfono, devono essere dotati di un sistema di bloccaggio tramite piombatura (ad opera della Polizia Municipale insieme ad Arpa) così da garantire il riconoscimento di eventuali manomissioni o scollegamenti della sonda e del registratore stesso; inoltre deve poter rimanere in funzione anche senza alimentazione elettrica per almeno cinque giorni tramite una batteria interna e segnalando con il sistema di e-mail automatica questa anomalia.

La scheda comandi per lo spegnimento automatico deve essere in grado di fornire fino a quattro azionamenti pilotati tramite USB, Ethernet o Wi-Fi interfacciandosi con l'impianto elettroacustico ottenendo così la possibilità di gestire, oltre allo spegnimento e riaccensione, anche due ulteriori livelli di taratura in virtù dell'orario, con qualità e affidabilità elevata su tutte le impostazioni.

Il PC, tramite software dedicato, deve comunicare con il registratore di livelli leggendo frequentemente l'archivio interno e compilare il file (leggibile nei formati richiesti dall'Amministrazione, per esempio in Excel) che deve essere caricato sul server del Comune di Cervia tramite FTP ogni ora (per tale procedura si consiglia una linea ADSL sempre connessa in quanto il PC dovrà sempre poter accedere ad Internet per inviare i dati o le e-mail di segnalazione) ove sono riportati i dati utili agli organi di controllo relativi all'utilizzo degli impianti elettroacustici di ogni singolo pubblico esercizio; in particolare: nome del locale e n. seriale del misuratore oggetto di apposizione dei sigilli, data e ora dei singoli valori in decibel misurati agli intervalli stabiliti (ogni minuto), valore di decibel massimo previsto da VIA approvata da Arpa, orario esatto di interruzione della diffusione di musica tramite gli impianti elettroacustici, valori in decibel di seguito descritti.

Il programma deve essere in grado inoltre di gestire vari tipi di allarmi tra i quali superamento dell'orario di spegnimento della musica, superamento dei livelli impostati da VIA approvata da Arpa, eventuali manomissioni e/o guasti facilitando così il lavoro di verifica agli accertatori che dovranno essere inviati a fonometro@comunecervia.it contenente il nome del locale e la tipologia di allarme (superamento limite decibel stabilito in VIA, diffusione di musica oltre l'orario consentito, etc.)

Il PC deve essere dotato di un sistema di mantenimento dell'orario corretto, reperendolo tramite un servizio di orario sincronizzato all'orario satellitare ove tutti rispettano l'orario al minuto; lo stesso deve essere utilizzato per determinare gli orari di accensione e spegnimento dell'impianto, per i LOG interni e per i comandi della scheda di controllo (qualora sia installata); inoltre, questi programmi devono essere dotati di Password di protezione per la modifica e/o la chiusura degli stessi e funzionare autonomamente all'avvio del PC senza necessità di alcuna interazione dell'operatore; esso deve rimanere sempre acceso durante tutto il periodo di esercizio (anche durante gli orari di chiusura, eccezion fatta per le chiusure stagionali debitamente comunicate),

sono concesse eventuali brevi sospensioni esclusivamente per manutenzioni, aggiornamenti o verifiche tecniche approfondite da parte dell'installatore o dell'Amministrazione Comunale.

Tutte le sospensioni o inattività del sistema per un tempo prolungato devono essere comunicate tempestivamente a tutti gli Organi coinvolti (vedi indirizzi e-mail di allarme: fonometro@comunecervia.it).

All'impianto audio deve essere collegata una sonda in grado di stabilire con assoluta certezza se vi sia o meno attività musicale tramite lo stesso (ovvero diffusione di suoni); tale procedura deve essere svolta rilevando la presenza di segnale audio alle casse più esterne e rilevanti o agli amplificatori delle stesse tramite collegamento fisico diretto senza commutatori, selettori o connettori di giunzione accessibili.

Il componente dell'impianto elettroacustico su cui si effettua lo spegnimento automatico è il limitatore il quale si suddivide sostanzialmente in due tipologie, analogico e digitale; per i sistemi analogici l'unica possibilità di installare la scheda di spegnimento automatico è quella di interrompere l'alimentazione elettrica qualora si annulli il segnale audio allo spegnimento del limitatore oppure intervenire meccanicamente sul segnale audio, per i sistemi digitali, le cose sono decisamente diverse, difatti si tratta di processori audio i quali dovranno essere programmati con memorie richiamabili dai comandi sui valori impostati.

Per gli stabilimenti balneari, che si dotano all'anno 2012 per la prima volta del sistema di misurazione e registrazione di cui alla presente e non hanno un proprio impianto elettroacustico ad installazione fissa, ma svolgono solo musica dal vivo o riprodotta con impianti di proprietà degli artisti che si esibiscono, potranno installare anche solo il microfono (misuratore, cd. fonometro) con computer dedicato e sistema di trasmissione dei dati all'amministrazione comunale sopra descritto (sistema di allarme via e-mail), quindi anche senza sistema di spegnimento automatico. Dovranno comunque posare un cavo atto al collegamento della sonda di presenza del segnale audio ai diffusori dell'impianto elettroacustico; sarà responsabilità dell'artista, proprietario dell'impianto e del Gestore dell'Attività ove si svolge la manifestazione di assicurarsi la connessione della sonda per il corretto rilevamento della presenza di musica per tutta la durata della manifestazione.

I valori di taratura per gli allarmi dovranno essere, nelle giornate in cui si effettuano i trattenimenti (vedi ordinanza), quelli previsti dalla Valutazione d'Impatto Acustico approvati da Arpa; mentre per le altre giornate quelli della classificazione acustica più una tolleranza per il rumore antropico, stabilita da Arpa.

Caratteristiche tecniche dei componenti:

- microfono a condensatore con risposta in frequenza da 20 a 20.000hz ed un range di lettura minimo da 60 a 120dB, posizionato vicino al diffusore più rilevante e nella direzione del ricettore più sensibile (la posizione esatta deve essere definita in accordo con ARPA).
- registratore di livelli sonori con pesatura A, con LeqT e LSmax, archivio interno in grado di contenere un minimo di 60 gg di misure con campionamento ad 1', batteria interna per rimanere in funzione anche senza alimentazione elettrica per almeno 5gg.
- scheda a 4 relè per spegnimento automatico dotata di contatti NA e NC, controllabile dal PC tramite USB, Ethernet o WiFi.
- PC in grado di leggere i dati dal registratore di livelli e di compilarli in un file come segue:
Il file deve essere di facile comprensione e deve mostrare in modo chiaro gli orari e i livelli di emissione sonora prodotti (sia LeqT e LSmax ad ogni minuto) e l'orario di spegnimento degli impianti elettroacustici; il file deve contenere la registrazione dei livelli di emissione sonora prodotti nell'intervallo che va dall'intercorso del precedente invio al momento dell'invio corrente, il nome dell'Attività, il numero di serie del registratore di livelli e le soglie impostate; deve inoltre riportare l'orario esatto di spegnimento dell'impianto elettroacustico.
Il nome del file deve essere composto così
AAAA-MM-GG-HHmm.ext dove:
AAAA è l'anno (es. 2011)
MM è il mese (es. 05 per maggio)
GG è il giorno (es. 07 per il giorno 7)
HH è l'ora di invio (es. 00 per la mezzanotte)
mm sono i minuti (es. 30)
ext è l'estensione che identifica il formato del file (es. PDF, XLS, ...)

Ad esempio per un invio di un file PDF effettuato il 09/06/2010 alle ore 22:05 il nome del file sarà: 2010-06-09-2205.pdf, Il file che viene inviato deve essere leggibile con applicazioni già presenti nell'amministrazione comunale (es. PDF, file di Microsoft Office o OpenOffice, ...) e non deve richiedere ulteriori elaborazioni di importazione né tanto meno essere leggibile solamente mediante software proprietario della società che produce il fonometro.

- PC dedicato in grado di leggere, tramite cavi collegati direttamente all'impianto audio (nel caso di impianti dotati di più diffusori dovrà essere collegato al sistema di amplificazione dei diffusori più rilevanti per l'impatto acustico e su almeno due differenti linee), la presenza o assenza di attività musicale svolta dall'impianto stesso.
- orario sincronizzato automaticamente con l'orario di riferimento satellitare, o equivalente, uguale per tutti coloro che hanno il sistema installato con un errore inferiore ad un minuto.
- Gestione di tutti gli allarmi (come superamenti di livelli e/o orari impostati, manomissioni e/o guasti) tramite LOG interno ed e-mail ad un numero di almeno 10 utenti (l'indirizzo P.E.C. dell'attività e l'indirizzo fonometro@comunecervia.it dovranno essere sempre presenti; inoltre potranno essere aggiunti altri indirizzi per conto dell'attività stessa come l'utilizzatore degli impianti ed il tecnico installatore); agli stabilimenti balneari che utilizzano impianti non di loro proprietà è consentito lo scollegamento della sonda solo nel lato impianto ed esclusivamente al di fuori di attività di intrattenimento musicale, lo scollegamento della sonda lato PC/fonometro e per chi è dotato di impianto di proprietà deve scaturire l'allarme di potenziale manomissione.
- Gestione tramite LOG interno di eventuali errori o malfunzionamenti e della modifica delle eventuali configurazioni del sistema.
- Taratura dei livelli di emissione e immissione dell'impianto elettroacustico e del sistema di limitazione effettuata dal Tecnico in Acustica atto ad ottenere il rispetto dei limiti ambientali, tale livello determina il valore corrispondente indicato dal misuratore installato il quale viene impostato come soglia dal Tecnico Installatore.